



# Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza

Comune

COPIA

## Deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera n° 15 del 13/05/2019

**OGGETTO:**

Regolamento Comunale per una corretta convivenza uomo/animale - Contro Il maltrattamento degli animali - Per la prevenzione del randagismo – Esame ed approvazione.

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di maggio alle ore 19:35 nella preposta sala delle adunanze, alla prima convocazione in sessione ordinaria, il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:

Carica	Nominativo	Presente
SINDACO	Capparelli Rosaria Amalia	x
CONSIGLIERE	Zupo Vincenzo	x
CONSIGLIERE	Porco Michele	x
CONSIGLIERE	Calvosa Claudio	x
CONSIGLIERE	De Cesare Luigi	x
CONSIGLIERE	Tortora Claudia	x
CONSIGLIERE	Napolitano Antonio	x
CONSIGLIERE	Di Ciancio Graziella	x
CONSIGLIERE	Martino Franco	x
CONSIGLIERE	Nigro Vincenzo	—
CONSIGLIERE	Di Biase Gabriele	—

Presenti: 9

Partecipa alla riunione il segretario Comunale Dott.ssa Daniela Goffredo che provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Avv. Rosaria Amalia Capparelli nella sua qualità di Sindaco

La seduta è Pubblica

RICHIAMATO l'art. 3 del D.P.R. 31/3/79, che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi relative alla protezione degli animali, funzione istituzionale precedentemente svolta dall'Ente Nazionale Protezione Animali;

VISTI gli articoli 823 - 826 del Codice Civile, secondo i quali il Sindaco esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale;

VISTA la L. 11/2/92, n. 157 che prevede da parte del Sindaco la tutela delle specie di mammiferi e di uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale;

VISTA la L.R. 3 settembre 1984, n. 30 "Norme per la disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari." che attribuisce ai Sindaci le funzioni in materia di Igiene e Sanità pubblica Veterinaria e di Polizia Veterinaria, non espressamente riservate allo Stato e alla Regione;

VISTO l'art.1 della L. 12/6/1913 n. 611 che proibisce gli atti crudeli su animali ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie animale;

VISTO l'art. 638 del R.D. 19/10/1930 n. 1398 (Codice Penale), inerente l'uccisione o il danneggiamento di animali altrui;

VISTO l'art. 672 del R.D. 19/10/1930 n. 1398 (Codice Penale);

VISTA la L. 22/11/1993 n. 473 (nuovo art. 727 Codice Penale), riguardante il maltrattamento di animali;

VISTA la L. 20/07/04, n. 189 recante disposizioni a tutela degli animali;

RICHIAMATI gli articoli 1, 2, 4 e 5 della L. 14/8/1991 n.281, che disciplinano la tutela degli animali di affezione, attribuendo al Comune specifici compiti in materia;

VISTA la Circolare del 10/3/1992 n.9 del Ministero della Sanità che specifica le attribuzioni comunali in materia di animali, già indicate dalla L. 28/1/1991, affermando che l'atteggiamento zoofilo è un fatto culturale e come tale investe le istituzioni ad ogni livello;

VISTA la L.R. 15/05/1990 n.41, art. 1, con la quale la Regione Calabria promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione al fine di favorire una corretta convivenza fra uomo e animali e tutelare la salute pubblica e l'ambiente e succ. modifiche;

VISTO il R.D. n.773 del 18/6/1931 (T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza);

VISTO il D.P.R. n.320/54 (Regolamento di Polizia Veterinaria);

VISTA la Legge n. 150/92;

VISTA la L. 23 agosto 1993, n. 349 e il DM 28/01/94;

VISTA la Circolare del Ministero della Sanità del 12 agosto 1993, n. 33;

VISTA la Circolare del Ministero della Sanità del 14 maggio 2001, n. 5;

VISTO l'Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003 sul benessere degli animali da compagnia e pet therapy;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 883 del 23 novembre 2004;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2008 recante le misure per l'identificazione e la registrazione dei cani di proprietà;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute 18 dicembre 2008 recante norme sul divieto d'utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati e s.m.i.;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 marzo 2009 relativa alla tutela dell'incolumità pubblica

dall'aggressività dei cani;

RILEVATO che la cattiva custodia di animali, oltre che vietata dalle disposizioni sopra citate, è in netto contrasto con i principi etici della collettività, con la sensibilità dei cittadini e con la civiltà e la cultura propri del Comune di San Benedetto Ullano;

RAVVISATA così la necessità di emanare disposizioni al riguardo al fine della miglior tutela degli animali ed evitare casi di cattiva custodia;

CONSIDERATO CHE:

- in data 15/10/1978 in occasione dell'anno internazionale dell'Ambiente l'UNESCO ha approvato la carta dei diritti dell'animale;
- e' necessario richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto per l'ambiente e per i diritti degli animali;
- gli animali hanno dei diritti;
- il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l'uomo a
- commettere dei crimini contro la natura e contro gli animali;
- il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all'esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo;
- il rispetto degli animali da parte dell'uomo è legato al rispetto degli uomini tra loro;
- l'educazione deve insegnare fin dall'infanzia a osservare, comprendere, rispettare ed amare gli animali.

VISTO l'allegato schema di "Regolamento per una corretta convivenza uomo/animale - contro il maltrattamento degli animali - per la prevenzione del randagismo" composto da ventitre articoli;

RITENUTA quindi opportuna l'adozione di misure dirette alla tutela dell'incolumità pubblica, nonché alla salvaguardia di tutte le specie animali;

VISTA la propria competenza ai sensi dell'art.42 del Decreto legislativo 18.08.2000 n.267;

### PROPONE

1. di approvare il "**Regolamento per una corretta convivenza uomo/animale - contro il maltrattamento degli animali - per la prevenzione del randagismo**", composto da ventitre articoli, è parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
2. di dare atto che le disposizioni del regolamento approvato con il presente atto abrogano ogni disposizione precedente e contraria ed entrano in vigore il giorno successivo al compimento del periodo di deposito di 10 gg da compiersi ad avvenuta esecutività;
3. di disporre la pubblicazione del regolamento all'Albo Pretorio on-line comunale;
4. di trasmettere il regolamento in oggetto a:
  - Prefettura - Comando Polizia Municipale,
  - Questura - Presidente della Provincia
  - Comando Carabinieri di - Corpo Forestale dello Stato
  - Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza - UO IUUV;
  - Agli uffici interessati di questo Comune
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

### II CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce l'argomento ed espone la necessità di regolamentare la materia che riguarda

problematiche delicate legate alla gestione degli animali, privati e randagi, che occorre affrontare ormai quasi quotidianamente. L'amministrazione, riferisce, che già da tempo è in contatto con i competenti servizi dell'ASP per la predisposizione di una regolamentazione conforme alla normativa vigente e che oggi si propone. Fa presente che vengono regolamentati vari aspetti l'anagrafe canina, le norme per il benessere degli animali, il canile sanitario, l'affido ed interventi di emergenza.

Costatato che non vi sono interventi mette ai voti la proposta.

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il risultato della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, sulla proposta in oggetto;

Ad unanimità di voti resi in forma palese.

#### **DELIBERA**

1. Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione sopra riportata che qui si intende integralmente richiamata, confermata e trascritta.

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su proposta del Presidente, in considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;

Ad unanimità di voti resi in forma palese.

#### **DELIBERA**

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

## Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Data 06/05/2019

UFFICIO

**Il Responsabile del Servizio**

**Dssa Daniela Goffredo**

F.to

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO DI RAGIONERIA

**Il Responsabile del Servizio**

**Rag. Gino Santoro**

F.to

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)

Il relativo impegno di spesa, per complessivi € viene annotato sul Capitolo Codice

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

**Rag. Gino Santoro**

F.to

Data 06/05/2019

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

**Il Segretario Comunale**

F.to

**Dott.ssa Daniela Goffredo**

**Il Sindaco**

F.to


**Avv. Rosaria Amalia Capparelli**

*PROT. N. 1811 22 MAG 2019*

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line addì e vi resterà affissa per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 167.

N° del

L'incaricato del Servizio



F.to

**Il Segretario Comunale**

**Dott.ssa Daniela Goffredo**

La suesata deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

Data: 0

F.to

**Il Segretario Comunale**


**Dott.ssa Daniela Goffredo**

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.



**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Daniela Goffredo**





**REGOLAMENTO COMUNALE**

**NORME PER UNA CORRETTA CONVIVENZA UOMO/ANIMALE -  
CONTRO IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI - PER LA  
PREVENZIONE DEL RANDAGISMO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. <sup>15</sup> del <sup>13</sup>.05.19

## **SOMMARIO**

### **TITOLO I**

#### **Diritti e doveri dei proprietari di animali d'affezione**

*ART. 1 - Ambito di applicazione*

*ART. 2 - Anagrafe cartina*

*ART. 3 - Detenzione*

*ART. 4 - Animali in condominio*

*ART. 5 - Comportamento nelle pubbliche vie*

*ART. 6 - Fiere, esposizioni e mostre*

### **TITOLO II**

#### **Profilassi rabbia**

*ART. 7 - Norme generali*

*ART. 8 - Denuncia*

*ART. 9 - Animale morsicature*

### **TITOLO III**

#### **Norme per il benessere animale**

*ART. 10 - Divieti*

*ART. 11 - Utilizzo animali*

### **TITOLO IV**

#### **Animali in libertà**

*ART. 12 - Cane di quartiere*

*ART. 13 - Colonie di gatti*

### **TITOLO V**

#### **Funzionamento canile sanitario**

*ART. 14 - Cattura*

*ART. 15 - Interventi di emergenza*

*ART. 16 - Consegna da parte di privati cittadini*

*ART. 17 - Riscatto*

*ART. 18 - Spese di mantenimento e custodia*

*ART. 19 - Affidamento*

### **TITOLO VI**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

*ART. 20 - Sequestro e confisca*

*ART. 21 - Violazioni e Sanzioni*

*ART. 22 - Organi di Vigilanza*

*ART. 23 - Validità*

## **TITOLO I**

### **Diritti e doveri dei proprietari di animali d'affezione**

#### **ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento si applica a tutti gli animali da affezione esistenti ed in transito nel territorio del Comune.
2. Si intende per "animale da affezione/compagnia" ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivo od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet therapy, da riabilitazione ed impiegati nella pubblicità.

#### **ART. 2 - ANAGRAFE CANINA**

1. Chiunque sia proprietario o detentore di cani, è tenuto all'obbligatoria identificazione e registrazione all'anagrafe canina gestita dall'UO Igiene Urbana Veterinaria dell'ex ASL n. 4 - ASP di Cosenza entro i due mesi dalla nascita.
2. All'atto della registrazione al cane verrà applicato il microchip, mentre al proprietario/detentore del cane verrà rilasciato il libretto d'identità, riportante il codice a barra del microchip inserito all'animale, i dati del proprietario, i dati segnaletici dell'animale e le norme per una corretta detenzione del proprio cane.
3. I cani, già identificati in altre A.S.P. della Calabria o di altra regione italiana, sono soggetti al solo obbligo di iscrizione all'anagrafe.
4. Il numero di microchip con i dati segnaletici del cane ed i dati anagrafici del proprietario/detentore verrà inserito in banca dati ai fini della successiva rintracciabilità.
5. I proprietari o detentori dei cani sono tenuti a segnalare all'UO IUUV, che gestisce l'Anagrafe Canina, entro quindici giorni, la cessione definitiva, lo smarrimento, la morte dell'animale, nonché l'eventuale cambiamento di residenza.
6. Lo smarrimento di un cane deve anche essere denunciato, entro tre giorni, dal detentore agli organi di Polizia Municipale del Comune.
7. Solo compiendo la segnalazione di cui al comma 1, prima che il cane venga catturato, il proprietario/detentore/accompagnatore del cane potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per aver lasciato vagare l'animale, fatta salva la circostanza che, se la fuga si ripete per più di due volte nell'arco di cinque anni (per il medesimo cane), si applica anche il malgoverno di animali (art. 672 del codice penale); rimangono impregiudicati i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.

#### **ART. 3 - DETENZIONE**

1. Chiunque detenga un animale da affezione o accetti di occuparsene è responsabile del suo benessere, della salute, della custodia, della sua riproduzione e della prole, nonché della registrazione all'anagrafe nel caso in cui si tratti di un cane.
2. Chi detiene un animale, o lo possiede a qualunque titolo, dovrà averne cura e rispettarne i diritti. Dovrà farlo visitare da medici veterinari ogni qualvolta il suo stato di salute lo renda necessario.
3. A tutti gli animali dovrà essere garantita con continuità la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
4. Ogni animale da affezione deve avere costantemente a disposizione acqua da bere. Il nutrimento, fornito quotidianamente, deve essere, nella quantità e qualità, adeguato alla specie, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale.
5. E' vietato detenere animali in condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria ovvero da recare pregiudizio alla salute pubblica nonché al benessere degli animali stessi.

6. I cani detenuti all'aperto devono disporre di un idoneo riparo, ben costruito con materiale isolante ed impermeabilizzato. La cuccia dovrà essere adeguata per numero e dimensioni alle caratteristiche degli animali, sufficientemente coibentata con il tetto impermeabilizzato, chiusa su tre lati e rialzata da terra.

7. Per i cani detenuti costantemente in spazi limitati la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 10, idonea a contenere non più di due cani adulti, ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 4. I locali di ricovero devono essere aperti sull'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere; tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta.

8. I recinti esistenti dovranno essere adeguati alle disposizioni di cui al precedente punto entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di emanazione del presente atto.

9. Lo spazio occupato in modo permanente dai cani deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.

10. La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata. Qualora si renda necessaria, occorre che l'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento e pertanto che siano seguite le seguenti norme:

- periodi di tempo non superiori ad otto ore consecutive nell'arco della giornata;
- catena di 5 metri, se fissa, o almeno 3 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza non inferiore a metri 6 e posta ad altezza di metri 2 dal terreno, e munita di due moschettoni rotanti alle estremità;

11. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, a eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e nella custodia delle greggi e/o mandrie; in ogni caso il cacciatore, il tartufaio o il pastore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.

12. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.

#### ART. 4 - ANIMALI IN CONDOMINIO

1. E' un diritto del cittadino detenere nella propria proprietà animali d'affezione, purché non vengano pregiudicati il benessere dell'animale stesso e l'igiene dell'abitato.

2. Eventuali problematiche devono essere comprovati dall'autorità competente (UO IUV e Igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Provinciale). Stesso dicasi per quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato.

3. Il Sindaco, con specifica ordinanza, può ordinare l'allontanamento dell'animale, l'eventuale trasferimento coattivo è effettuato presso il canile sanitario imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore dello stesso.

#### ART. 5 - COMPORTAMENTO NELLE PUBBLICHE VIE

1. Nelle strade, nelle piazze ed in qualunque luogo pubblico o aperto al pubblico i cani devono essere condotti al guinzaglio, o se liberi devono essere muniti di museruola.

2. Devono essere sempre muniti di guinzaglio i cani condotti in locali pubblici e mezzi pubblici di trasporto.

3. E' consentito tenere senza guinzaglio né museruola i cani da guardia soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia quando vengono utilizzati rispettivamente per la guardia delle greggi e della caccia.

4. Nelle aree private, nei cortili o in luoghi soggetti a pubblica servitù, i cani devono essere tenuti in modo da non nuocere alle persone, agli animali o cose.

5. E' fatto divieto di introdurre cani nei negozi di alimentari. Negli altri esercizi (bar, ristoranti e locali affini) è proibito l'accesso dei cani quando l'esercente ritenga, per validi motivi, di vietarne l'accesso con l'esposizione di un cartello e predisposizione di adeguati strumenti per il mantenimento temporaneo degli animali all'esterno della struttura.

6. E' possibile far circolare i cani nei parchi pubblici ed aree verdi accompagnati dai proprietari/detentori e con guinzaglio, laddove sono previsti gli opportuni spazi attrezzati i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio.

7. I conduttori di cani debbono, in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico passaggio, essere in possesso di apposita paletta a sacco o altro mezzo e provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide dei propri cani dal suolo pubblico.

8. E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura e manufatto, mobile o immobile pubblico.

#### ART. 6 - FIERE, ESPOSIZIONI E MOSTRE

1. Anche le fiere stagionali, le esposizioni e le mostre di animali sono soggetti ad autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco ai sensi del DPR 320/54.

2. E' permessa nelle fiere stagionali esclusivamente la vendita dei seguenti animali: volatili, piccoli roditori e pesci d'acquario.

3. E' vietata la vendita di volatili colorati artificialmente.

4. Durante gli eventi di cui al comma 1 l'UO IUUV effettuerà la prevista vigilanza.

### **TITOLO II PROFILASSI RABBIA**

#### ART.7 - NORME GENERALI

1. Al servizio di profilassi antirabbica, ai sensi del D.P.R. 320/54 nei confronti degli animali esistenti sul territorio provvede il Comune per mezzo dell'UO IUUV dell'A.S.P., secondo le norme del presente regolamento.

#### ART. 8 - DENUNCIA

1. La denuncia dei casi, anche solo sospetti, di rabbia negli animali e la denuncia di morsicature di persone da parte degli animali deve essere inoltrata, nel modo più rapido possibile, all'Ufficiale Sanitario e all'UO IUUV dell'A.S.P., che provvederanno a disporre tutti gli accertamenti, ciascuno secondo le proprie competenze.

2. All' UO IUUV dell'A.S.P. devono essere prontamente denunciati i casi di morsicature inferte o subite da animali ad animali.

#### ART. 9 - ANIMALE MORSICATORE

1. I cani e i gatti morsicatori di persone od animali, ogni qualvolta sia possibile catturarli, saranno tenuti isolati in osservazione per un periodo di dieci giorni al canile sanitario.

2. L'osservazione a domicilio può essere autorizzata su richiesta del proprietario, custode o detentore, soltanto se non risultino circostanze epizootiche ed in tal caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte dell' UO IUUV dell'A.S. P..

3. L'UO IUUV dell'Azienda Sanitaria è delegata al sequestro dell'animale da sottoporre all'osservazione.

4. Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani e i gatti che, pur non avendo morsicato, presentano manifestazioni cliniche riferibili all'infezione rabica.
5. Per quanto non espresso nel titolo III del presente regolamento si rinvia al D.P.R. dell'8.2.1954 n. 320, art. 86 e successivi.

### **TITOLO III NORME PER IL BENESSERE ANIMALE**

#### **ART. 10 - DIVIETI**

1. E' fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali che contrastino con le vigenti disposizioni di Legge.
2. E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione dei casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
3. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle macchine.
4. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
5. E' vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli, ad eccezione delle operazioni di derattizzazione e disinfestazione che devono essere eseguite con modalità tali da non nuocere in alcun modo altre specie animali non bersaglio.
6. E' vietato commercializzare cani e gatti di età inferiore a 2 mesi,
7. E' fatto divieto di mettere animali in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari o esposti a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute, oppure privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
8. E' fatto divieto di addestrare cani per la guardia e/o per altri scopi ricorrendo a violenze e percosse.
9. E' vietato detenere cani o gatti in terrazze o balconi per più di tre ore giornaliere.
10. E' vietato sottoporre gli animali ad interventi chirurgici su corde vocali o per fini meramente estetici, in particolare taglio di orecchie e coda.

#### **ART. 11 - UTILIZZO ANIMALI**

1. Sono vietati a chiunque sul territorio spettacoli od altri intrattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali e che siano contrari alla loro dignità ed al loro rispetto:
  - a) l'utilizzo di animali vivi come premi nei giochi del tiro a segno o simili, nei Luna Park e nelle fiere o sagre;
  - b) i combattimenti tra animali di qualsiasi specie;
  - c) l'utilizzo di animali vivi in esibizioni e/o spettacoli itineranti e mostre, fatta eccezione per le esposizioni e concorsi di bellezza, di simpatia e di capacità, di apprendimento degli animali d'affezione e comunque domestici, purché siano tenuti in condizioni dignitose in box o al guinzaglio, con esclusione dell'uso di gabbie o altri strumenti similari.
2. E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali quali cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell'accattonaggio.

### **TITOLO IV ANIMALI IN LIBERTÀ**

#### **ART. 12 - CANE DI QUARTIERE**

1. Quando non sussistano condizioni di pericolo per uomini, animali e cose è possibile l'istituzione sul territorio del "cane di quartiere".
2. Si intende per "cane di quartiere" un soggetto presente da tempo in un determinato quartiere, benvenuto dai cittadini e le cui caratteristiche etologiche siano compatibili con la vita di strada, che, una volta sterilizzato mediante intervento chirurgico (orchietomia per i maschi - ovariectomia/ovarioisterectomia per le femmine), vaccinato e identificato presso la struttura sanitaria, sia riammesso sul territorio.
3. Il riconoscimento del singolo animale come cane di quartiere può essere richiesto al Sindaco da cittadini volontari o da Associazioni animaliste riconosciute dalla Regione, previa acquisizione delle firme degli abitanti del quartiere.
4. Il suddetto soggetto, una volta riammesso sul territorio, dovrà essere controllato, alimentato e accudito dai cittadini o dalle Associazioni secondo apposita convenzione stipulata con il Comune e secondo prescrizioni che saranno impartite dall'UO IUV dell'Azienda Sanitaria Provinciale.
5. Il Tutore assicurerà idonea copertura assicurativa per i danni eventualmente cagionati dal "cane di quartiere".
6. Il Servizio Vigili Urbani effettua la vigilanza sul corretto rispetto delle disposizioni contenute nella convenzione di cui al comma 4 e dei presupposti previsti dal comma 1.

#### ART. 13 - COLONIE DI GATTI

1. Le singole colonie di gatti che vivono in libertà vengono riconosciute dal Comune, a seguito di richiesta da parte di cittadini o Associazioni, che si occupano volontariamente e gratuitamente della alimentazione e della vigilanza.
2. I volontari qualificati ad occuparsi delle colonie feline devono:
  - a) Segnalare le colonie al Sindaco,
  - b) Collaborare nelle operazioni di cattura, degenza post-operatoria, reimmissione nella colonia,
  - c) Segnalare le patologie eventualmente presenti,
  - d) Effettuare opera di sensibilizzazione presso altri cittadini,
  - e) Collaborare ai programmi di educazione sanitaria sul tema specifico.
3. Il Sindaco rilascia ai cittadini qualificati attestato di riconoscimento della colonia felina, necessario per accedere al programma di limitazione delle nascite organizzato dall'UO IUV dell'A.S.P..
4. La presenza di colonie di gatti presso le quali si registrino problemi igienico-sanitari o riguardanti il benessere animale è segnalata al Comune che dispone i necessari accertamenti ed eventuali interventi da parte dell'UO IUV dell'A.S.P..
5. Qualora, a seguito di accertamento congiunto da parte dell'UO IUV e del Servizio di Igiene pubblica dell'A.S.P., la presenza di gatti risulti incompatibile, per motivi di ordine igienico-sanitario, con insediamenti a rischio (es. ospedali, asili, case di cura, ecc.) ovvero in caso di epidemie, che mettano a repentaglio la salute dell'uomo o degli animali, il Sindaco può disporre con provvedimento motivato la cattura e la collocazione degli animali in altra sede più idonea.
6. All'UO IUV dell'A.S.P. deve essere segnalata tempestivamente la presenza di affezioni a carattere zoonosico e di malattie denunciabili ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria per gli interventi di competenza.

### TITOLO V FUNZIONAMENTO CANILE SANITARIO

#### ART. 14 - CATTURA

1. I cani vaganti in luogo pubblico verranno catturati a cura dell'UO IUV dell'A.S.P. e ricoverati presso il Canile sanitario (????).

2. Sono considerati vaganti i cani incustoditi rinvenuti sul territorio privi di museruola in aree pubbliche o private non recintate.
3. Nelle aree private, è fatto obbligo ai proprietari delle stesse, di segnalare agli organi di Polizia Municipale del Comune, entro 48 ore, la presenza di cani randagi vaganti all'interno delle stesse. In mancanza di tali segnalazioni, il cane, verrà ritenuto di proprietà e quindi soggetto agli obblighi previsti dall'anagrafe canina.
4. La presenza di cani vaganti deve essere segnalata dal cittadino agli Uffici di Polizia Municipale
5. Il cittadino che trova un cane in difficoltà può nutrire, ospitare, tranquillizzare e custodire temporaneamente lo stesso, ma ha l'obbligo di segnalare immediatamente la circostanza del ritrovamento ai Vigili Urbani.
6. I Vigili Urbani comunicano all'ufficio competente del Comune, il quale richiederà l'intervento del UO IUUV.
7. La cattura degli animali vaganti o randagi deve essere effettuata esclusivamente da personale addestrato ed adeguatamente attrezzato, appositamente incaricato dai Servizi Veterinari, con reperibilità costante.
8. I cani catturati devono essere immediatamente trasferiti presso il canile sanitario.
9. E' fatto divieto a chiunque di mettere in atto catture di animali randagi ad eccezione di quelle effettuate dall' UO IUUV dell'Azienda Sanitaria Provinciale a scopo di controllo demografico e per fini zooprofilattici.
10. La cattura dei cani vaganti verrà richiesta al UO IUUV dal competente Ufficio comunale in base alle segnalazioni ricevute dai privati cittadini o comunque ogni qualvolta se ne presenti la necessità con almeno 24h di anticipo.
11. Durante le operazioni di cattura sarà presente un Vigile Urbano che indicherà agli addetti le zone ed il numero dei soggetti da accalappiare.
12. Al termine di ogni giornata di servizio il Vigile Urbano addetto dovrà redigere apposito rapporto da cui si evidenzino:
  - a) itinerario seguito con indicazione dell'ora in cui sono state toccate le più importanti località in esso comprese;
  - b) le località dove sono avvenute le catture;
  - c) i dati anagrafici dei proprietari di cani morsicatori, delle persone morsicate, delle persone alle quali hanno elevato contravvenzioni;
  - d) eventuali problemi riscontrati durante il servizio.
13. Il Vigile Urbano dovrà altresì controllare prima che inizino gli interventi di catture la conformità del mezzo e delle relative attrezzature, secondo quanto stabilito dalle normative vigenti.
14. Le operazioni di cattura dovranno avvenire nel rispetto dell'animale, evitando inutili maltrattamenti, preferibilmente utilizzando, quale sistema, apposite gabbie a scatto.
15. L'uso del cappio deve essere limitato a particolari circostanze e ai soggetti pericolosi.
16. Per i casi particolarmente difficili, si ricorrerà, previo accordo con il UO IUUV dell'A.S.P. all'uso di anestetici a mezzo di cerbottana.
17. Le femmine in allattamento non possono, in nessun caso, essere separate dalla prole.

#### ART. 15 - INTERVENTI EMERGENZA

1. Si intende per intervento d'emergenza la cattura non programmata di soggetti che possono rappresentare un rischio per la vita dell'uomo o dell'animale stesso (es. cani aggressivi ,morsicatori, traumatizzati, gravemente malati o cani che creano intralcio alla circolazione ecc.).
2. In tal caso il Medico Veterinario dell'A.S.P., di servizio o comunque reperibile, può disporre l'immediato ricovero presso la struttura sanitaria.

#### ART. 16 - CONSEGNA DA PARTE DI PRIVATI CITTADINI

1. Non vengono accettati presso il canile sanitario cani ritrovati sul territorio da privati cittadini.

2. E' ammessa la consegna dei cani di proprietà, regolarmente tatuati, per impossibilità di mantenimento da parte dei proprietari e di cucciolate di cani di proprietà previa accettazione da parte del proprietario di procedere alla sterilizzazione chirurgica della genitrice.
3. Per i casi relativi al comma 2 il proprietario deve presentare istanza al Sindaco su apposito modello, che sarà predisposto dal competente ufficio dell'Amministrazione comunale.

#### ART. 17 - RISCATTO

1. Qualora venisse catturato un cane tatuato l' UO IUV provvede all'avviso del proprietario e alla restituzione.
2. Le spese di cattura e custodia del cane, nonché quelle inerenti a eventuali cure, sono a carico del proprietario.
3. Il riscatto si effettua presso il canile sanitario, anche nel giorno della cattura, alle seguenti condizioni:
  - a) Presentazione della denuncia di smarrimento (copia del modello B del libretto d'identità presentata all'A.S.);
  - b) Versamento all'Amministrazione Comunale relativo alle spese di mantenimento e custodia dell'animale;
  - c) Versamento all'Azienda Sanitaria n. 4 relativo alle spese di cattura e sanitarie;
  - d) Sottoscrizione verbale consegna.
4. Trascorsi 10 giorni dalla notifica di avvenuto ritrovamento del cane, il mancato ritiro o la mancata rinuncia alla proprietà sono equiparati all'abbandono e il proprietario è comunque tenuto alle spese sanitarie e di custodia.
5. I cani non identificati, di età superiore ai due mesi, ritrovati vaganti e reclamati per la restituzione dal proprietario devono essere inseriti nell'Anagrafe Canina a spese del proprietario medesimo.
6. Per i cani non identificati, il proprietario ha 60 gg. di tempo per reclamare l'animale, trascorsi i quali perde qualsiasi diritto alla proprietà.
7. Per i cani non identificati la denuncia di smarrimento può essere fatta su carta semplice e deve riportare i dati segnaletici dell'animale, il motivo del mancato tatuaggio e l'indicazione del luogo di smarrimento.
8. Per la restituzione dei cani di proprietà non identificati, è necessario che il richiedente abbia compiuto il riconoscimento del cane e abbia rilasciato l'attestazione di proprietà.

#### ART. 18 - SPESE DI MANTENIMENTO E CUSTODIA

Le spese di mantenimento giornaliere per ogni cane riscattato saranno pari all'importo sostenuto dall'Amministrazione Comunale per i giorni di degenza e verranno calcolate dagli Uffici competenti annualmente e fissati con delibera di giunta.

#### ART. 19 - AFFIDAMENTO

1. E' possibile l'affidamento temporaneo dei cani ricoverati presso il canile sanitario, prima dei 60gg previsti. Lo stesso diventerà definitivo allo scadere del 60° giorno dalla cattura, e pertanto l'affidatario diventerà proprietario a tutti gli effetti.
2. **In deroga all'art. 21, comma 2**, cuccioli possono essere affidati non sterilizzati a condizione che l'affidatario si impegni a condurre il cane, in età adeguata, per la opportuna sterilizzazione a cura del UO IUV dell'Azienda Sanitaria Provinciale, oppure da Medici Veterinari l.p. a proprie spese, in tal caso l'affidatario dovrà presentare all'UO IUV dell'Azienda Sanitaria Provinciale certificazione del MVeterinario attestante il tipo di intervento eseguito.
3. Le pratiche di affidamento vengono curate dal personale del Comune, su istanza del richiedente al Sindaco, in base ai modelli allegati.
4. All'atto dell'affidamento è necessario il nullaosta sanitario del UO IUV.

### TITOLO VI

## DISPOSIZIONI FINALI

### ART. 20 - SEQUESTRO E CONFISCA

In attuazione degli articoli 13 e 20 della Legge 24/11/81, n. 689 e salvo i casi di sequestro per violazioni costituenti illeciti penali, gli agenti accertatori possono provvedere al sequestro amministrativo degli animali detenuti in violazione del presente regolamento ed al loro trasferimento, a spese del proprietario, presso la struttura pubblica del Comune, salvo che il possessore non provveda a rimuovere immediatamente la situazione che comporta la violazione.

2. Se non si è proceduto a sequestro penale per fatti costituenti reato, gli aventi diritto possono chiedere il dissequestro e la restituzione degli animali, dopo pagamento della sanzione amministrativa ed accertamento di idonea detenzione.

3. La decisione sull'istanza deve comunque tenere conto della personalità del richiedente, del fatto che la restituzione degli animali non serva a reiterare la violazione, nonché della non necessità di procedere a confisca.

4. In caso di violazione agli artt. **11 (comma 2,3,4,6), 12 (comma 2,3), 16 (comma 2,3,4,6,7,8,10)**, il Sindaco procede alla confisca degli animali sequestrati.

5. La confisca viene eseguita anche in caso di ripetute violazioni al presente regolamento.

6. Gli animali confiscati potranno quindi essere affidati, a cura del Comune e con l'ausilio delle associazioni protezioniste, a famiglie che ne faranno richiesta di adozione ed in possesso dei necessari requisiti di legge.

7. Sono a carico dell'autore della violazione o del soggetto obbligato in solido tutte le spese sostenute per la cattura, il mantenimento e la custodia degli animali sequestrati e avviati presso le strutture convenzionate.

8. Il presente articolo si applica anche alle normative nazionali vigenti inerenti la materia trattata.

### ART. 21 - VIOLAZIONI E SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, quando non costituiscono infrazioni contemplate da altre leggi o regolamenti generali, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, sono soggette alle sanzioni amministrative specificate negli articoli seguenti.

2. Per quanto attiene alla quantificazione delle sanzioni relative alle inosservanze previste dalla L. 281/91 si fa riferimento all'art.5 della Legge medesima, **nonché dalla L.R. 4/00 art. 12.**

3. Per quanto non espressamente previsto dalle leggi precedenti l'inosservanza agli articoli del presente regolamento saranno punite con una sanzione **da Euro a Euro.**

4. In caso di recidiva anche non specifica, si applica il raddoppio della sanzione.

5. Le sanzioni amministrative derivanti dall'applicazione delle leggi nazionali e regionali sul randagismo devono essere versate in base alle modalità disposte dalla Regione Calabria.

6. Le sanzioni amministrative derivanti dall'inosservanza agli articoli del presente regolamento devono essere versate **su C/C postale n.**, intestato al Comune - Ufficio, avendo cura di specificare nella **causale: " "**. Avverso al verbale si potrà ricorrere presentando memoria difensiva entro 20 gg. al Sindaco.

### ART. 22 - ORGANI DI VIGILANZA

Provvedono alla vigilanza e al controllo sull'osservanza del presente regolamento ed all'applicazione delle sanzioni previste gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale.

### ART. 23 - VALIDITÀ

Il presente regolamento annulla ogni disposizione precedente e contraria ed entra in vigore il giorno

successivo ad un periodo di deposito di 10 gg da compiersi ad avvenuta esecutività.

Il presente regolamento deve essere notificato a:

- Prefettura - Comando Polizia Municipale
- Questura - Presidente della Provincia
- Comando Carabinieri di - Corpo Forestale dello Stato
- Assessorati comunali competenti - Direttore Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza

